

**Regolamento dell'Imposta  
di soggiorno  
Comune di Castenaso**

**ALLEGATO A**

**alla deliberazione di Consiglio comunale n.  
12 del 28.03.2019**

## **Indice**

**Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

**Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e soggetto passivo**

**Articolo 3 - Misura dell'imposta**

**Articolo 4 - Esenzioni**

**Articolo 5 - Dichiarazione, versamento dell'imposta e sanzioni**

**Articolo 6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

**Articolo 7 - Il responsabile del pagamento dell'imposta**

**Articolo 8 - Attività di controllo**

**Articolo 9 - Presentazione del conto giudiziale**

**Articolo 10 - Gettito dell'imposta**

**Articolo 11 - Obbligo di informazione**

**Articolo 12 - Tavolo tecnico**

**Articolo 13 - Riscossione coattiva**

**Articolo 14 – Rimborsi**

**Articolo 15 – Contenzioso**

**Articolo 16 - Disposizioni finali e transitorie**

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'esercizio del potere di cui all'art. 52 del Dlgs. n. 446/97 per istituire e disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castenaso ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. n. 23/2011.

## **Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e soggetto passivo**

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive (*qualificate come tali dalla normativa vigente in materia*) alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, per tali intendendosi a mero titolo esemplificativo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (*bed & breakfast*), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del DL n. 50/2017, ubicati nel territorio del Comune di Castenaso.

2. E' soggetto all'imposta chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Castenaso.

## **Articolo 3 - Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 1, **fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi** purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

2. L'imposta è applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sulla base delle seguenti fasce riferite al costo (*comprensivo di eventuale colazione e al netto di IVA e di possibili servizi aggiuntivi*) per singolo pernottamento di 1 persona:

### **Strutture alberghiere, all'aperto e extralberghiere**

1. fascia 1 – 74,99 € ==> tariffa € 1,00
2. fascia 75,00 – 99,99 € ==> tariffa € 1,50
3. fascia pari e oltre 100 € ==> tariffa € 2,00

La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di prezzo è modificabile con apposito atto di Giunta, previa consultazione del tavolo tecnico di cui all'art. 12 e nel rispetto della soglia massima di € 5,00 a persona per ogni pernottamento. Si applica, per quanto compatibile, l'art.1 comma 169 della Legge n. 296/06 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative a tributi.

## **Articolo 4 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i soggetti che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente, limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero o di terapia, ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia. L'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita certificazione della struttura sanitaria (*attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero*) che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;

- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche nell'ambito della propria attività istituzionale, per fronteggiare situazioni di carattere sociale e di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario.
- il personale appartenente alle Forze dell'ordine e alle Forze armate che soggiorna per esigenze di servizio. L'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita dichiarazione della competente autorità pubblica (*attestante le generalità del soggiornante ed il periodo di riferimento*) che il cliente è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;
- i soggetti minori di età inferiore a quattordici anni;
- gli autisti dei bus turistici.

## **Articolo 5 - Dichiarazione, versamento dell'imposta e sanzioni**

1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (*o per suo conto*) contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1 comma 161 della Legge n. 296/06 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.
2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore medesimo. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. n. 267/2000, con l'osservanza della Legge n. 689/81 in termini di procedimento di irrogazione.
3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è accertato con le modalità di cui all'art. 1 commi 161 e seguenti della Legge n. 296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata e con addebito di interessi e spese di notifica.

## **Articolo 6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

1. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. A tal fine il gestore è tenuto a:
  - a) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, su cui è tenuto a tenersi diligentemente informato, il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite presso la struttura ricettiva e a rilasciare la relativa quietanza;
  - b) trasmettere al Comune, per ciascuna struttura ricettiva gestita, una dichiarazione trimestrale, con procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale, in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. In particolare, dovranno essere comunicati il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 4 e di quelli che hanno rifiutato il pagamento ai sensi della successiva lett. d), nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La suddetta dichiarazione deve essere effettuata, per ogni singola struttura ricettiva gestita, entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre. Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune. I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti: 01 gennaio -31 marzo; 01 aprile - 30 giugno; 01 luglio - 30 settembre; 01 ottobre - 31 dicembre;
  - c) riversare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione, con le modalità che verranno concordate

con l'Amministrazione Comunale (*mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Dlgs. n. 241/1997 o tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune*). Qualora l'imposta di soggiorno riscossa nel corso del trimestre sia inferiore a € 30,00 potrà essere riversata alla scadenza successiva, unitamente all'imposta di soggiorno riscossa per il successivo trimestre;

d) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo di cui all'art. 5 comma 2. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva secondo la modalità stabilita dal Comune;

e) esigere dall'ospite che chieda di usufruire dell'esenzione di cui all'art. 4 comma 1 la necessaria certificazione/dichiarazione della struttura sanitaria/autorità pubblica. In mancanza di certificazione/dichiarazione l'esenzione non dovrà essere applicata e se il soggiornante dovesse rifiutarsi di versare l'imposta il gestore della struttura ricettiva dovrà procedere secondo quanto disposto dalla precedente lett. d);

3. Il gestore che non ottemperi agli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. n. 267/2000, con l'osservanza della Legge n. 689/81 in termini di procedimento di irrogazione.

## **Articolo 7 - Il responsabile del pagamento dell'imposta**

1. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 4 comma 5 ter del DL n. 50/17 sono i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno nella forma delle locazioni brevi, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica.

2. Il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici e che incassa i canoni o i corrispettivi del soggiorno, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1, è soggetto agli obblighi previsti da questo regolamento all'art. 6 e all'art. 9 (*quale agente contabile*).

3. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione prevista dall'art.13 del DLgs. n. 471/97 in caso di mancato rispetto delle scadenze trimestrali per il riversamento dell'Imposta normate dal precedente art. 6 comma 2 lett. c). La suddetta violazione viene contestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 3 di questo Regolamento.

## **Articolo 8 - Attività di controllo**

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive. Tali soggetti hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le certificazioni/dichiarazioni presentate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al precedente art. 4, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- accedere, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali

telematici e inerente alle dichiarazioni trimestrali (*e relativi versamenti*) effettuate dai gestori nei 5 anni precedenti.

3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicate agli articoli 5 comma 2 e 6 comma 3; i soggetti di cui all'art. 7 risponderanno anche della sanzione di cui al comma 3 del medesimo art. 7.

4. In caso di mancata o tardiva risposta ai questionari e di mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi del precedente comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. n. 267/2000, con l'osservanza della Legge n. 689/81 in termini di procedimento di irrogazione.

### **Articolo 9 - Presentazione del conto giudiziale**

1. I dati della dichiarazione trimestrale, di cui all'art. 6 comma 2 lett.b), sono finalizzati alla compilazione del conto giudiziale della gestione che il gestore delle strutture ricettive quale agente contabile ha l'obbligo di rendere all'Amministrazione Comunale entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo.

2. Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto, è trasmesso mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.

3. I conti giudiziali degli agenti contabili dovranno essere trasmessi alla Corte dei Conti unitamente a un prospetto riassuntivo compilato dal Comune.

### **Articolo 10 - Gettito dell'imposta**

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 comma 1 del Dlgs. n. 23/2011, è destinato a promuovere il sistema turistico locale mediante il perseguimento delle seguenti macrofinalità:

- rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
- riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi.

2. Le macrofinalità di cui al precedente comma 1 dovranno trovare articolazione in termini di obiettivi strategici/operativi nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e di obiettivi gestionali nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'Ente, con correlata indicazione delle ipotesi di spesa.

### **Articolo 11 - Obbligo di informazione**

1. Il Comune predispose il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.

2. I gestori delle strutture ricettive provvedono ad allestire appositi spazi (*ivi compreso il sito internet della struttura*) in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo di cui al comma 1 e si impegnano a promuoverne la divulgazione.

### **Articolo 12 - Tavolo tecnico**

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo.

2. Il tavolo tecnico è convocato dall'Assessore competente e si riunirà di norma una volta all'anno per monitorare l'applicazione dell'imposta.

### **Articolo 13 - Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Articolo 14 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

### **Articolo 15 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

### **Articolo 16 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Per l'anno 2019, l'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 01.09.2019. A partire dal 2020, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle modifiche medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

2. In via transitoria, per l'anno 2019, la **prima** rendicontazione (*e adempimenti correlati*) di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) scade il 31.01.2020.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.